

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 30

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

48° anno
3 febbraio 2005

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CE) n. 177/2005 del Consiglio, del 24 gennaio 2005, relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2005-2006)** 1
- Regolamento (CE) n. 178/2005 della Commissione, del 2 febbraio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 179/2005 della Commissione, del 2 febbraio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1917/2000 per quanto riguarda la trasmissione di dati alla Commissione** 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 180/2005 della Commissione, del 2 febbraio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1535/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli** 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 181/2005 della Commissione, del 2 febbraio 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2191/81 relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro** 8
- Regolamento (CE) n. 182/2005 della Commissione, del 2 febbraio 2005, che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate per il contingente di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dal regolamento (CE) n. 2124/2004 9

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

2005/84/Euratom:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 24 gennaio 2005, che approva l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica alla «convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi»** 10

(segue)

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Commissione

2005/85/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 26 gennaio 2005, che subordina a particolari condizioni le importazioni di pistacchi e di alcuni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Iran [notificata con il numero C(2005) 117] ⁽¹⁾** 12

2005/86/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 28 gennaio 2005, che modifica la decisione 2003/71/CE per quanto riguarda il suo periodo di validità [notificata con il numero C(2005) 186] ⁽¹⁾** 19

2005/87/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 2 febbraio 2005, che autorizza la Svezia a utilizzare il sistema istituito dal titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio in sostituzione delle indagini statistiche sul patrimonio bovino [notificata con il numero C(2005) 194] ⁽¹⁾** 20


Banca centrale europea

2005/88/CE:

- ★ **Indirizzo della Banca centrale europea, del 21 gennaio 2005, che modifica l'Indirizzo BCE/2001/3 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Target) (BCE/2005/1)** 21

Rettifiche

- ★ **Rettifica della decisione 2005/78/CE, Euratom della Commissione, del 1° febbraio 2005, che modifica la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom (GU L 29 del 2.2.2005)** 27



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 177/2005 DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2005

relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2005-2006)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo internazionale per l'Irlanda (in appresso denominato «il Fondo») è stato costituito nel 1986 dall'accordo del 18 settembre 1986 tra il governo dell'Irlanda e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord riguardante il Fondo internazionale per l'Irlanda (in appresso denominato «l'accordo») per promuovere il progresso economico e sociale e incoraggiare i contatti, il dialogo e la riconciliazione tra nazionalisti e unionisti in tutta l'Irlanda, in applicazione di uno degli obiettivi specificati dall'accordo anglo-irlandese del 15 novembre 1985.
- (2) Dal 1989 la Comunità ha erogato contributi finanziari al Fondo. Nel biennio 2003-2004 è stata stanziata la somma di 15 milioni di EUR nel bilancio comunitario per ciascuno degli anni 2003 e 2004, conformemente a quanto disposto nel regolamento (CE) n. 2236/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2003-2004) ⁽²⁾. Il regolamento suddetto è scaduto il 31 dicembre 2004.
- (3) Le valutazioni effettuate a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2236/2002 hanno confermato la necessità di sostenere ulteriormente le attività del Fondo, rafforzando al contempo la sinergia degli obiettivi e il coordinamento con gli interventi dei Fondi strutturali, in particolare con il Programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee di frontiera dell'Irlanda (in appresso denominato «il programma

PEACE»), istituito in conformità del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽³⁾.

- (4) Il processo di pace nell'Irlanda del Nord rende necessario il proseguimento del sostegno della Comunità europea al Fondo al di là del 31 dicembre 2004.
- (5) Nella riunione di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004, il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di esaminare la possibilità di allineare gli interventi previsti dal programma PEACE e dal Fondo internazionale per l'Irlanda con quelli degli altri programmi previsti dai Fondi strutturali che giungono a scadenza nel 2006, comprese le implicazioni finanziarie.
- (6) È opportuno che il contributo comunitario al Fondo assuma la forma di contributi finanziari per gli anni 2005 e 2006, venendo pertanto a scadenza alla stessa data in cui termina la proroga del programma PEACE.
- (7) Nell'assegnare il contributo comunitario il Fondo dovrebbe conferire la priorità a progetti riguardanti ambedue le comunità o le zone d'entrambe le parti della frontiera, così da integrare le attività finanziate dal programma PEACE.
- (8) Conformemente all'accordo, tutte le parti che contribuiscono finanziariamente al Fondo partecipano in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio di gestione del Fondo internazionale per l'Irlanda.
- (9) La Commissione dovrebbe favorire il coordinamento a tutti i livelli tra gli agenti e il consiglio di gestione del Fondo e gli organismi di gestione costituiti nel quadro degli interventi dei Fondi strutturali interessati, in particolare nell'ambito del programma PEACE.
- (10) Gli aiuti del Fondo dovrebbero essere considerati efficaci solo nella misura in cui contribuiscono ad un durevole progresso economico e sociale e non sono utilizzati in sostituzione di altre spese pubbliche o private.

⁽¹⁾ Parere reso il 14 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 341 del 17.12.2002, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1105/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 3).

- (11) Entro il 1° aprile 2006 si dovrebbe effettuare una valutazione dei risultati ottenuti dal Fondo e della necessità di un eventuale ulteriore sostegno comunitario.
- (12) Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nel presente regolamento è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽¹⁾.
- (13) L'importo del contributo comunitario al Fondo dovrebbe ammontare a 15 milioni di EUR per ciascuno degli anni 2005 e 2006, espressi in valori correnti.
- (14) Tale sostegno contribuirà a rafforzare la solidarietà fra gli Stati membri e fra i loro popoli.
- (15) Il trattato non prevede per l'adozione del presente regolamento poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo finanziario di riferimento per l'esecuzione del contributo della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (in appresso denominato «il Fondo») per il periodo 2005 e 2006 è di 30 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 2

Il Fondo si avvale di tale contributo conformemente alle disposizioni dell'accordo del 18 settembre 1986 tra il governo dell'Irlanda e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord riguardante il Fondo internazionale per l'Irlanda (in appresso denominato «l'accordo»).

Nell'assegnazione del contributo il Fondo conferisce la priorità a progetti riguardanti ambedue le comunità o le zone d'entrambe le parti della frontiera, così da integrare le attività finanziate dai Fondi strutturali, in particolare quelle del Programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee di frontiera dell'Irlanda (in appresso denominato «il programma PEACE»), istituito in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

Il contributo viene impiegato in modo da contribuire a un durevole progresso economico e sociale delle zone interessate. Esso non è utilizzato in sostituzione di altre spese pubbliche o private.

Articolo 3

La Commissione rappresenta la Comunità in qualità di osservatore alle riunioni del consiglio di gestione del Fondo (in appresso denominato «il consiglio di gestione»).

Il Fondo è rappresentato come osservatore alle riunioni del comitato di controllo del programma PEACE ed eventualmente di altri interventi dei Fondi strutturali.

Articolo 4

La Commissione, in collaborazione con il consiglio di gestione, determina le idonee modalità in materia di pubblicità e di informazione destinate a rendere noto il contributo della Comunità ai progetti finanziati dal Fondo.

Articolo 5

Entro il 31 marzo 2006 la Commissione presenta all'autorità di bilancio una relazione di valutazione dei risultati delle attività del Fondo e della necessità di continuare a erogare contributi dopo il 2006, tenendo conto degli sviluppi intervenuti nel processo di pace nell'Irlanda del Nord. Nella relazione figurano tra l'altro:

- a) una presentazione delle attività del Fondo;
- b) un elenco dei progetti beneficiari di aiuti;
- c) una valutazione della natura e dell'impatto delle attività del Fondo, particolarmente in relazione ai suoi obiettivi e ai criteri di cui agli articoli 2 e 7;
- d) una valutazione delle iniziative intraprese dal Fondo per assicurare la collaborazione e il coordinamento con gli interventi dei Fondi strutturali, tenendo conto in particolare degli obblighi di cui agli articoli 3 e 4;
- e) un allegato in cui figurano i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati dalla Commissione conformemente all'impegno di cui all'articolo 6.

Articolo 6

1. La Commissione amministra i contributi.

Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, il contributo annuo è erogato a rate secondo le seguenti modalità:

- a) un primo acconto del 40 % è versato dopo che la Commissione ha ricevuto un impegno, firmato dal presidente del consiglio di gestione, in cui si dichiara che il Fondo si conformerà alle condizioni stabilite nel presente regolamento per la concessione del contributo;
- b) un secondo acconto del 40 % è versato sei mesi più tardi;
- c) un pagamento finale del 20 % è versato dopo che la Commissione ha ricevuto e approvato il rapporto annuo di attività del Fondo e verificato i conti per l'anno in questione.

2. Prima di versare una rata la Commissione esegue una valutazione del fabbisogno finanziario del Fondo sulla base

del saldo di cassa del Fondo alla data prevista per ciascun versamento. Qualora dalla valutazione risulti che il fabbisogno finanziario del Fondo non giustifica il versamento di una delle rate, tale versamento è sospeso. La Commissione riesamina tale decisione sulla base di nuove informazioni trasmesse dal Fondo e riprende i versamenti non appena siano ritenuti giustificati.

Articolo 7

Un contributo del Fondo può essere impiegato per un'operazione che riceve o è destinata a ricevere aiuti finanziari nel quadro di un intervento dei Fondi strutturali, soltanto se l'importo ottenuto sommando la cifra che rappresenta il 40 % dell'importo del contributo del Fondo e la cifra che rappresenta l'importo dell'aiuto dei Fondi strutturali non supera il 75 % dei costi totali ammissibili dell'operazione.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Esso scade il 31 dicembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2005.

Per il Consiglio
Il presidente
F. BODEN

REGOLAMENTO (CE) N. 178/2005 DELLA COMMISSIONE**del 2 febbraio 2005****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 febbraio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	105,7
	204	82,8
	212	152,0
	624	81,6
	999	105,5
0707 00 05	052	165,5
	999	165,5
0709 90 70	052	197,6
	204	239,9
	624	56,7
	999	164,7
0805 10 20	052	45,0
	204	38,8
	212	55,5
	220	41,4
	448	35,4
	624	44,6
	999	43,5
0805 20 10	052	49,1
	204	61,0
	624	72,5
	999	60,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	63,4
	204	84,8
	400	78,8
	464	131,4
	624	66,2
	662	36,0
	999	76,8
0805 50 10	052	65,0
	999	65,0
0808 10 80	052	104,3
	400	110,8
	404	107,6
	720	59,3
	999	95,5
0808 20 50	388	83,2
	400	90,9
	528	71,9
	720	41,5
	999	71,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 179/2005 DELLA COMMISSIONE**del 2 febbraio 2005****che modifica il regolamento (CE) n. 1917/2000 per quanto riguarda la trasmissione di dati alla Commissione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi⁽¹⁾, in particolare gli articoli 11 e 13,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio⁽²⁾, applicabile dal 1° gennaio 2005, istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri.
- (2) È opportuno ridurre da sei settimane a quaranta giorni il periodo di trasmissione dei dati sul commercio estero allo scopo di conformarlo al periodo di trasmissione dei dati aggregati relativi agli scambi intracomunitari.
- (3) Come ha dichiarato ripetutamente il Consiglio, la supervisione dell'unione economica e monetaria rende necessaria una trasmissione rapida delle statistiche sul commercio.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio in relazione alle statistiche del commercio estero⁽³⁾.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1917/2000 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 32

1. Gli Stati membri elaborano:

- a) i risultati aggregati definiti, per ogni flusso, come il valore totale degli scambi con i paesi terzi e la ripartizione per prodotti secondo le sezioni della classificazione tipo del commercio internazionale, revisione 3;
- b) i risultati dettagliati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base.

2. Gli Stati membri trasmettono i dati alla Commissione senza indugio come segue:

- a) conformemente al paragrafo 1, lettera a), entro 40 giorni dalla fine del periodo di riferimento;
- b) conformemente al paragrafo 1, lettera b), entro 42 giorni dalla fine del periodo di riferimento.».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2005.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2001 (GU L 224 del 21.8.2001, pag. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 180/2005 DELLA COMMISSIONE**del 2 febbraio 2005****che modifica il regolamento (CE) n. 1535/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nella sua versione iniziale l'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione⁽²⁾ prevedeva che, nei contratti conclusi tra le associazioni di produttori e i trasformatori, per i pomodori, le pesche e le pere il ritardo di pagamento non potesse essere superiore a due mesi a decorrere dalla fine del mese di consegna di ogni partita.
- (2) Il regolamento (CE) n. 444/2004 della Commissione⁽³⁾, che modifica il regolamento (CE) n. 1535/2003, ha esteso tale disposizione a tutti i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

- (3) L'esperienza acquisita dimostra l'opportunità di limitare tale disposizione ai soli contratti per i pomodori, le pesche, le pere e i fichi secchi.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1535/2003, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel contratto sono inoltre specificati lo stadio di consegna cui si applica il prezzo di cui alla lettera f) e le condizioni di pagamento. Per i pomodori, le pesche, le pere e i fichi secchi il ritardo di pagamento non può essere superiore a due mesi a decorrere dalla fine del mese di consegna di ogni partita.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

⁽²⁾ GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2169/2004 (GU L 371 del 18.12.2004, pag. 18).

⁽³⁾ GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 54.

REGOLAMENTO (CE) N. 181/2005 DELLA COMMISSIONE**del 2 febbraio 2005****che modifica il regolamento (CEE) n. 2191/81 relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando quando segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2191/81 della Commissione⁽²⁾ prevede la concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopi di lucro. Tenuto conto dell'attuale situazione del mercato del burro, del livello delle vendite effettuate nell'ambito di tale regolamento, della riduzione del prezzo d'intervento per il burro e della conseguente riduzione del livello degli aiuti concessi nell'ambito di altri regimi di sostegno per il burro, appare necessario ridurre l'importo dell'aiuto suddetto.

- (2) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2191/81, l'importo di «100 EUR» è sostituito dall'importo di «80 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 213 dell'1.8.1981, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 921/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 94).

REGOLAMENTO (CE) N. 182/2005 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2005

che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate per il contingente di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dal regolamento (CE) n. 2124/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2124/2004 della Commissione, del 14 dicembre 2004, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dal regolamento (CE) n. 1922/2004⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2124/2004 ha fissato a 4 600 capi il quantitativo del contingente per il quale gli importatori comunitari

possono presentare domanda di diritti d'importazione ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento.

- (2) Dato che i diritti d'importazione superano il quantitativo disponibile di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2124/2004, occorre fissare una percentuale unica di riduzione delle quantità richieste,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di diritti d'importazione presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2124/2004 è soddisfatta a concorrenza del 13,10541 % dei diritti d'importazione richiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 160, del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 368 del 15.12.2004, pag. 3.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2005

che approva l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica alla «convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi»

(2005/84/Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi è stata aperta alla firma dal 29 settembre 1997 fino alla sua entrata in vigore il 18 giugno 2001.
- (2) Detta convenzione è ora aperta all'adesione delle organizzazioni regionali di integrazione economica o di altra natura, a condizione che tale organizzazione sia costituita da Stati sovrani e abbia competenza quanto alle negoziazioni, conclusione e applicazione di accordi internazionali nelle materie contemplate dalla presente convenzione e che la Comunità abbia scelto di aderirvi.
- (3) Tenuto conto dei compiti assegnati alla Comunità dal titolo II, capo 3, «Protezione sanitaria» del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, dovrebbe essere approvata l'adesione della stessa Comunità europea dell'energia atomica alla convenzione congiunta.
- (4) Nell'aderire alla presente convenzione, la Comunità europea dell'energia atomica dovrà presentare una riserva in relazione alla non conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/3/Euratom relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa⁽¹⁾ con la specifica prescrizione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera i), della convenzione congiunta che

richiede il consenso dello Stato di destinazione nell'ambito dei movimenti transfrontalieri.

- (5) Nel diventare parte della presente convenzione, l'articolo 39, paragrafo 4, punto iii), della stessa obbliga tale organizzazione a comunicare al depositario una dichiarazione in cui risulti quali Stati ne sono membri, quali articoli della convenzione si applicano ad essa e qual è la sfera delle sue competenze nel settore disciplinato da tali articoli.
- (6) A norma della convenzione congiunta le competenze degli Stati membri in quanto parti contraenti della stessa non sono influenzate dall'adesione della Comunità,

DECIDE:

Articolo unico

1. E' approvata l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica alla convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
2. Il testo della dichiarazione della Comunità europea dell'energia atomica in conformità delle disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 4, punto iii), della convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi è allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

⁽¹⁾ GU L 35 del 12.2.1992, pag. 24.

ALLEGATO

Dichiarazione della Comunità europea dell'energia atomica ai sensi delle disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 4, punto iii), della convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi

I seguenti Stati sono attualmente membri della Comunità europea dell'energia atomica: Regno del Belgio, Repubblica ceca, Regno di Danimarca, Repubblica di Estonia, Repubblica federale di Germania, Repubblica ellenica, Regno di Spagna, Repubblica francese, Irlanda, Repubblica italiana, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Granducato del Lussemburgo, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica d'Austria, Repubblica di Polonia, Repubblica portoghese, Repubblica di Slovenia, Repubblica slovacca, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La Comunità dichiara che gli articoli da 1 a 16, gli articoli 18, 19 e 21, nonché gli articoli da 24 a 44 della convenzione congiunta si applicano ad essa.

La Comunità possiede competenze, condivise fra i suddetti Stati membri, nei settori disciplinati dall'articolo 4, dagli articoli da 6 a 11, dagli articoli da 13 a 16, dall'articolo 19 e dagli articoli da 24 a 28 della convenzione congiunta come previsto dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica nell'articolo 2, lettera b), e nei pertinenti articoli del titolo II, capo 3, intitolato «Protezione sanitaria».

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 2005

che subordina a particolari condizioni le importazioni di pistacchi e di alcuni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Iran

[notificata con il numero C(2005) 117]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/85/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 97/830/CE della Commissione, dell'11 dicembre 1997, che abroga la decisione 97/613/CE della Commissione e subordina a particolari condizioni l'importazione di pistacchi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Iran⁽²⁾ è stata sostanzialmente modificata varie volte.

(2) La base giuridica della decisione 97/830/CE della Commissione è rappresentata dall'articolo 10 della direttiva

93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari⁽³⁾. La direttiva 93/43/CEE sarà abrogata a partire dal 1° gennaio 2006 dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari⁽⁴⁾. Questo regolamento non contiene più la base giuridica per una misura di salvaguardia.

(3) A norma del regolamento (CE) n. 178/2002, quando sia manifesto che alimenti o mangimi di origine comunitaria o importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente vanno adottate misure.

(4) In vari casi è risultato che i pistacchi originari o provenienti dall'Iran presentassero tassi eccessivi di contaminazione da aflatossina B1.

(5) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha constatato che l'aflatossina B1 è una potente sostanza cancerogena genotossica che, anche a dosi minime, accresce il rischio di cancro al fegato.

(6) L'importazione di pistacchi dall'Iran costituisce quindi un grave pericolo per la salute pubblica nella Comunità ed è indispensabile adottare misure di protezione a livello comunitario.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

⁽²⁾ GU L 343 del 13.12.1997, pag. 30. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/429/CE (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 19; versione rettificata: GU L 189 del 27.5.2004, pag. 13).

⁽³⁾ GU L 175 del 19.7.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica pubblicata sulla GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

- (7) Da un esame delle condizioni igieniche in Iran realizzato per la prima volta nel 1997 dall'ufficio alimentare e veterinario (UAV) della Commissione sono risultati necessari miglioramenti delle pratiche igieniche e della rintracciabilità dei pistacchi. Il gruppo incaricato della missione non ha potuto controllare tutti gli stadi di manipolazione dei pistacchi prima della loro esportazione. Le autorità iraniane hanno fornito assicurazioni, in particolare in merito al miglioramento delle modalità di produzione, manipolazione, selezione, trattamento, confezionamento e trasporto. Era pertanto opportuno che i pistacchi e alcuni prodotti da essi derivati provenienti dall'Iran fossero soggetti a particolari condizioni al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute pubblica. Nel 1998 e nel 2001 sono state organizzate missioni di seguito. Benché nel corso di tali missioni sia stato osservato un sostanziale miglioramento delle pratiche igieniche e della rintracciabilità, resta necessario sottoporre i pistacchi e alcuni prodotti da essi derivati provenienti dall'Iran a particolari condizioni al fine di tutelare la salute pubblica.
- (8) I pistacchi e i prodotti da essi derivati provenienti dall'Iran possono essere importati a condizione che siano rispettate condizioni particolari.
- (9) Una di tali condizioni è che i pistacchi e i prodotti da essi derivati devono essere stati prodotti, selezionati, manipolati, trattati, confezionati e trasportati nel rispetto delle buone prassi in tema di igiene. Occorre determinare i livelli di aflatoxina B1 e di aflatoxina totale presenti nei campioni prelevati dalla partita immediatamente prima della sua spedizione dall'Iran.
- (10) È inoltre necessario che ogni partita di pistacchi originari o provenienti dall'Iran sia accompagnata da prove documentali fornite dalle autorità iraniane per quanto riguarda le condizioni di produzione, selezione, manipolazione, trattamento, confezionamento e trasporto e i risultati delle analisi di laboratorio della partita in questione relative ai livelli di aflatoxina B1 e di aflatoxina totale.
- (11) Nell'interesse della salute pubblica gli Stati membri terranno informata la Commissione grazie alla trasmissione di relazioni periodiche concernenti tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di pistacchi e di alcuni prodotti derivati, provenienti dall'Iran. Tali relazioni si aggiungono alle notifiche obbligatorie nell'ambito del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002.
- (12) È importante garantire che il campionamento e l'analisi delle partite di pistacchi e di prodotti derivati provenienti dall'Iran avvengano in maniera armonizzata in tutta la Comunità.
- (13) Dai controlli effettuati nel 2003 e nel 2004 è emerso che in numerose partite di pistacchi provenienti dall'Iran veniva superato il livello massimo di aflatoxine. Occorre pertanto limitare la validità del certificato sanitario allo scopo di ridurre la durata del trasporto e del magazzino, nel corso dei quali si possono formare le aflatoxine.
- (14) L'applicazione della presente decisione dovrebbe essere oggetto di un riesame sulla base delle informazioni e delle garanzie fornite dalle autorità competenti dell'Iran, nonché dei risultati dei test effettuati dagli Stati membri al fine di appurare se le condizioni particolari tutelano in misura sufficiente la salute pubblica all'interno della Comunità e se risultano ancora necessarie.
- (15) I provvedimenti di cui alla presente decisione hanno un notevole impatto sulle risorse adibite al controllo negli Stati membri. È quindi opportuno esigere che tutti i costi di campionamento, analisi e magazzinaggio nonché quelli derivanti dai provvedimenti ufficiali adottati per le partite non conformi siano sostenuti dagli importatori o dagli operatori del settore alimentare interessati.
- (16) La decisione 97/830/CE deve pertanto essere abrogata.
- (17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

- Gli Stati membri possono importare:
 - i pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00,
 - i pistacchi tostati di cui al codice NC 2008 19 13 e 2008 19 93,
 originari o provenienti dall'Iran, unicamente nel caso in cui la partita sia accompagnata dai risultati del campionamento e delle analisi ufficiali e dal certificato sanitario di cui all'allegato I, debitamente compilato, firmato e verificato da un rappresentante del ministero della Sanità iraniano. Il certificato sanitario è valido quando l'importazione viene effettuata entro e non oltre 4 mesi a partire dalla data di rilascio del certificato stesso.
- I prodotti di cui al paragrafo 1 possono essere importati nella Comunità solo attraverso uno dei punti di entrata elencati nell'allegato II.
- Ogni partita di prodotti di cui al paragrafo 1 è contrassegnata con un codice corrispondente a quello riportato sui risultati del campionamento e delle analisi ufficiali e sul certificato sanitario di cui al paragrafo 1.

4. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro vigilano affinché i prodotti di cui al paragrafo 1 siano sottoposti a controlli documentari in modo da garantire il rispetto dei requisiti relativi al certificato sanitario e ai risultati del campionamento di cui al paragrafo 1.

5. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro prelevano un campione da ogni partita di prodotti di cui al paragrafo 1 per procedere ad un'analisi relativamente all'aflatossina B1 e all'aflatossina totale prima che la partita lasci il punto di entrata nella Comunità per essere commercializzata.

Gli Stati membri presentano ogni tre mesi alla Commissione una relazione concernente tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati su partite di prodotti di cui al paragrafo 1. La relazione è presentata nel corso del mese successivo a ciascun trimestre (aprile, luglio, ottobre e gennaio).

6. Tutte le partite destinate ad essere sottoposte al prelievo di campioni e allo svolgimento di analisi vanno trattenute per un periodo massimo di 15 giorni lavorativi prima che lascino il punto di entrata nella Comunità per essere commercializzate. Le autorità competenti degli Stati membri importatori rilasciano un documento ufficiale d'accompagnamento in cui si attesta che la partita è stata sottoposta a campionamento e ad analisi ufficiali e si indica il risultato delle analisi.

7. Qualora la partita sia frazionata, copie del certificato sanitario e dei documenti ufficiali di accompagnamento di cui ai paragrafi 1 e 6 accompagneranno, per l'intera fase della vendita all'ingrosso, ogni sezione della partita frazionata. Le copie devono essere certificate dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo il frazionamento.

Articolo 2

La presente decisione è oggetto di un riesame sulla base delle informazioni e delle garanzie fornite dalle autorità competenti dell'Iran, nonché dei risultati dei test effettuati dagli Stati membri al fine di appurare se le condizioni particolari di cui all'articolo 1 tutelano in misura sufficiente la salute pubblica all'interno della Comunità e se risultano ancora necessarie.

Articolo 3

Tutti i costi relativi al campionamento, all'analisi e al magazzinaggio nonché al rilascio del documento ufficiale di accompagnamento e alle copie del certificato sanitario e dei documenti di accompagnamento di cui all'articolo 1, dal paragrafo 4 al paragrafo 7, sono sostenuti dall'operatore del settore alimentare responsabile della partita o dal suo rappresentante.

Anche tutti i costi relativi ai provvedimenti ufficiali adottati dalle autorità competenti in merito alle partite non conformi di pistacchi e di alcuni prodotti derivati originari o provenienti dall'Iran sono sostenuti dall'operatore del settore alimentare responsabile della partita o dal suo rappresentante.

Articolo 4

La decisione 97/830/CE è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 2005.

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione e ne informano la Commissione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2005.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Certificato sanitario per l'importazione nella Comunità europea di pistacchi e di alcuni prodotti derivati originari o provenienti dall'Iran

Codice partita Numero del certificato

In conformità delle disposizioni della decisione 2004/.../CE della Commissione che subordina a particolari condizioni le importazioni di pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00 e di pistacchi tostati di cui al codice NC 2008 19 13 e 2008 19 93, originari o provenienti dall'Iran,

il/la
(autorità sanitaria sotto il diretto controllo del ministero della Sanità della Repubblica islamica dell'Iran)

CERTIFICA:

che la presente partita di pistacchi, numero di codice (inserire il numero di codice della partita) composta da:

.....

.....
(descrizione della partita, del prodotto, numero e tipo di imballaggio, peso netto o lordo)

imbarcata a
(luogo di imbarco)

da
(identificazione del trasportatore)

con destinazione
(località e paese di destinazione)

proveniente dallo stabilimento

.....

.....
(denominazione e indirizzo dello stabilimento)

è stata prodotta, selezionata, manipolata, trattata, confezionata e trasportata nel rispetto delle buone prassi in materia di igiene.

Da questa partita sono stati prelevati *(numero dei campioni)* campioni di pistacchi il *(data)* e sottoposti ad analisi di laboratorio il *(data)* presso il laboratorio *(nome del laboratorio)* del ministero della Sanità della Repubblica islamica dell'Iran al fine di determinare il livello di contaminazione da aflatoxina B1 e da aflatoxina totale. Sono allegati particolari relativi al campionamento, ai metodi di analisi e tutti i risultati ottenuti.

Fatto a il

Timbro e firma del
 Rappresentante del ministero della Sanità della Repubblica islamica dell'Iran

ALLEGATO II

Elenco dei punti di entrata nella Comunità delle importazioni di pistacchi e di alcuni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Iran

Stato membro	Punto di entrata
Belgio	Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst
Repubblica ceca	Celní úřad Praha D5
Danimarca	Tutti i porti e gli aeroporti danesi
Germania	HZA Lörrach — ZA Weil am Rhein — Autobahn, HZA Stuttgart — ZA Flughafen, HZA München — ZA München — Flughafen, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder) — ZA Autobahn, HZA Cottbus — ZA Forst — Autobahn, HZA Bremen — ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen — ZA Bremerhaven, HZA Hamburg — Hafen-ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe — ZA Hamburg — Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig — Abfertigungsstelle, HZA Hannover Hamburger Allee, HZA Koblenz — ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg — ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld — ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt — ZA Eisenach, HZA Potsdam — ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen Schönefeld, HZA Augsburg — ZA Memmingen, HZA Ulm — ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe — ZA Karlsruhe, HZA Berlin — ZA Dreilinden, HZA Gießen — ZA Gießen, HZA Gießen — ZA Marburg, HZA Singen — ZA Bahnhof, HZA Lörrach — ZA Weil am Rhein — Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Potsdam — ZA Berlin — Flughafen Schönefeld, HZA Düsseldorf — ZA Düsseldorf Nord, HZA Stralsund (HZA HST) — ZA Ludwigslust (ZA LWL)
Estonia	Muuga port BIP, Paljassaare port BIP, Paldiski-Lõuna port BIP, Dirhami port BIP, Luhamaa road BIP, Narva road BIP
Grecia	Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis, Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio, Igoumenitsa, Kristalopigi
Spagna	Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almeria (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cadiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellon (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva (Puerto), Irun (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera), Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Malaga (Aeropuerto, Puerto), Marin (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcia (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)
Francia	Marseille (Bouches-du-Rhone), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion
Irlanda	Dublin — Port and Airport, Cork — Port and Airport, Shannon — Airport
Italia	Ufficio di sanità marittima e aerea di Ancona Ufficio di sanità marittima e aerea di Bari Ufficio di sanità marittima e aerea di Genova Ufficio di sanità marittima di Livorno Ufficio di sanità marittima e aerea di Napoli Ufficio di sanità marittima di Ravenna Ufficio di sanità marittima di Salerno Ufficio di sanità marittima e aerea di Trieste Dogana di Ferneti — Interporto Monrupino (Trieste) Ufficio di sanità marittima di La Spezia Ufficio di sanità marittima e aerea di Venezia Ufficio di sanità marittima e aerea di Reggio Calabria

Stato membro	Punto di entrata
Cipro	Limassol Port, Larnaca Airport
Lettonia	Grebneva — frontiera stradale con la Russia Terehova — frontiera stradale con la Russia Pâtarnieki — frontiera stradale con la Bielorussia Silene — frontiera stradale con la Bielorussia Daugavpils — stazione ferroviaria per le merci Rĕzekne — stazione ferroviaria per le merci Liepāja — porto marittimo Ventspils — porto marittimo Rīga — porto marittimo Rīga — aeroporto Rīga Rīga — posta lettone
Lituania	Strada: Kybartai, Lavoriskes, Medininkai, Panemune, Salcininkai Aeroporto: Vilnius Porto marittimo: Malkų įlankos, Molo, Pilies Ferrovia: Kena, Kybartai, Pagegiai
Luxembourg	Centre Douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg Administration des Douanes et Accises, Bureau Luxembourg — Aéroport, Niederanven
Ungheria	Ferihegy — Budapest — aeroporto Záhony — Szabolcs-Szatmár-Bereg — strada Eperjeske — Szabolcs-Szatmár-Bereg — ferrovia Nagylak — Csongrád — strada Lökösháza — Békés — ferrovia Röszke — Csongrád — strada Kelebia — Bács-Kiskun — ferrovia Letenye — Zala — strada Gyékényes — Somogy — ferrovia Mohács — Baranya — porto
Malta	Malta Freeport, the Malta International Airport and the Grand Harbour
Paesi Bassi	Tutti i porti e gli aeroporti e tutte le stazioni di frontiera
Austria	HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA Kledering, ZA Flughafen Wien, HZA Salzburg, ZA Klingenbach/Zweigstelle Sopron, ZA Karawankentunnel, ZA Villach
Poland	Bezledy — Warmińsko — Mazurskie — posto di frontiera stradale Kuźnica Białostocka — Podlaskie — posto di frontiera stradale Bobrowniki — Podlaskie — posto di frontiera stradale Koroszczyn — Lubelskie — posto di frontiera stradale Dorohusk — Lubelskie — posto di frontiera stradale e ferroviario Gdynia — Pomorskie — posto di frontiera portuale Gdańsk — Pomorskie — posto di frontiera portuale Medyka-Przemycel — Podkarpackie — posto di frontiera ferroviario Medyka — Podkarpackie — posto di frontiera stradale Korczowa — Podkarpackie — posto di frontiera stradale Jasionka — Podkarpackie — posto di frontiera aeroportuale Szczecin — Zachodnio — Pomorskie — posto di frontiera portuale Świnoujście — Zachodnio — Pomorskie — posto di frontiera portuale Kołobrzeg — Zachodnio — Pomorskie — posto di frontiera portuale
Portogallo	Lisboa, Leixões
Slovenia	Obrežje — posto di frontiera stradale Koper — posto di frontiera portuale Dobova — posto di frontiera ferroviario Brnik (aeroporto) Jelšane (strada) Ljubljana (strada e ferrovia) Sežana (strada e ferrovia)

Stato membro	Punto di entrata
Slovacchia	Vyšné Nemecké — strada, Èierna nad Tisou — ferrovia
Finlandia	Tutti gli uffici doganali finlandesi
Svezia	Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda, Norrköping
Regno Unito	Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole, Grimsby, Harwich, Heathrow Airport, Hull, Immingham, Ipswich, Leith, Liverpool, London (compresi Tilbury, Thamesport and Sheerness), Manchester Airport, Manchester Containerbase, Manchester International Freight Terminal, Manchester (compreso Ellesmere Port), Middlesborough, Southampton

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2005

che modifica la decisione 2003/71/CE per quanto riguarda il suo periodo di validità

[notificata con il numero C(2005) 186]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/86/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito all'insorgenza dell'anemia infettiva del salmone (ISA) nelle isole Færøer, la Commissione ha adottato la decisione 2003/71/CE, del 29 gennaio 2003, che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone nelle isole Færøer⁽³⁾.
- (2) Malgrado le misure di controllo adottate dalle autorità delle isole Færøer, nel 2004 sono stati segnalati alla Commissione nuovi focolai della malattia.
- (3) Le isole Færøer hanno presentato al sottogruppo veterinario istituito secondo quanto disposto nell'accordo UE-isole Færøer⁽⁴⁾, un piano d'intervento conformemente all'articolo 15 della direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci⁽⁵⁾. Il piano d'intervento comprende una procedura di ritiro in forza delle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 93/53/CEE. Il piano d'emergenza, ivi comprese le procedure di vacci-

nazione e di ritiro presentate nel settembre 2004, è stato approvato dal sottogruppo veterinario.

- (4) Tenuto conto della situazione sanitaria nelle isole Færøer e dell'attuazione di una strategia di controllo che comprende la vaccinazione, le misure di protezione contenute nella decisione 2003/71/CE devono rimanere in vigore fino a quando non si proceda alla vaccinazione. È previsto che per i prossimi due anni la strategia di controllo sia costituita dalla vaccinazione stessa.
- (5) Occorre pertanto modificare la decisione 2003/71/CE in modo da estenderne il periodo di validità.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 6 della decisione 2003/71/CE, la data del «31 gennaio 2005» è sostituita da quella del «31 gennaio 2007».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione 2003.

(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento CE 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(3) GU L 26 del 31.1.2003, pag. 80. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/160/CE (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 65).

(4) GU L 53 del 22.2.1997, pag. 2.

(5) GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2005

che autorizza la Svezia a utilizzare il sistema istituito dal titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio in sostituzione delle indagini statistiche sul patrimonio bovino

[notificata con il numero C(2005) 194]

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/87/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/24/CEE del Consiglio, del 1^o giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.
- (2) La decisione 1999/693/CE della Commissione⁽³⁾ riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati svedese relativa ai bovini.
- (3) In conformità della direttiva 93/24/CEE, gli Stati membri, su loro richiesta, possono essere autorizzati a utilizzare fonti d'informazione amministrative in sostituzione delle indagini statistiche sul patrimonio bovino, purché siano rispettate le prescrizioni di tale direttiva.
- (4) A sostegno della propria richiesta del 29 ottobre 2003, la Svezia ha presentato una documentazione tecnica relativa alla struttura e all'aggiornamento della base di dati di cui al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 e ai metodi di calcolo dell'informazione statistica.
- (5) In particolare, la Svezia ha proposto metodi di calcolo per ottenere le informazioni statistiche relative alle categorie elencate all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/24/CEE, che non sono direttamente disponibili sulla base di dati di cui al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000. La Svezia dovrebbe prendere tutti i provvedimenti necessari per assicurare che tali metodi di calcolo garantiscano la precisione dei dati statistici.

(6) In seguito all'esame della documentazione tecnica presentata dalle autorità svedesi, risulta opportuno accogliere favorevolmente la richiesta.

(7) La presente decisione è conforme al parere del comitato permanente di statistica agraria, istituito con decisione 72/279/CEE del Consiglio⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Svezia è autorizzata a sostituire le indagini sul patrimonio bovino previste dalla direttiva 93/24/CEE con l'impiego del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini di cui al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000, al fine di ottenere tutte le informazioni statistiche necessarie per conformarsi alle prescrizioni di tale direttiva.

Articolo 2

Se il sistema di cui all'articolo 1 smettesse di essere operativo, ovvero se il suo contenuto non consentisse più di ottenere informazioni statistiche affidabili in merito a tutte o ad alcune categorie di bovini, la Svezia tornerà a utilizzare il sistema di indagini statistiche per valutare il patrimonio bovino o le categorie pertinenti.

Articolo 3

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2005.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 149 del 21.6.1993, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽³⁾ GU L 273 del 23.10.1999, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.

BANCA CENTRALE EUROPEA

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 21 gennaio 2005

che modifica l'Indirizzo BCE/2001/3 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Target)

(BCE/2005/1)

(2005/88/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il primo e il quarto trattino dell'articolo 105, paragrafo 2,

Articolo 1

L'Indirizzo BCE/2001/3 è modificato come segue:

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 e 22,

1) L'articolo 1 è modificato come segue:

Considerando quanto segue:

a) Sono inserite le definizioni seguenti, secondo l'ordine alfabetico:

(1) Il 24 ottobre 2002 il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha preso atto delle diverse opzioni che permettono alle banche centrali di collegarsi a Target per un tramite diverso dal sistema interlinking. Inoltre, in relazione al collegamento a Target, è stato deciso che, in seguito all'adesione all'Unione europea di 10 nuovi Stati membri, avvenuta il 1° maggio 2004, alle banche centrali di tali Stati membri sarebbero stati attribuiti gli stessi diritti e obblighi attribuiti alle altre banche centrali che si fossero collegate sulla base di una di tali opzioni. Ciò ha reso necessaria una modifica all'Indirizzo BCE/2001/3 relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (Target) ⁽¹⁾.

«per "BCN collegata" s'intende una BCN il cui sistema di regolamento lordo in tempo reale (RTGS) è collegato a Target attraverso una BCN prestatrice di servizi,

per "Stati membri non partecipanti" s'intendono gli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica ai sensi del trattato,

per "BCN prestatrice di servizi" s'intende una BCN: i) il cui sistema RTGS è collegato a Target attraverso interlinking; e ii) che presta servizi a una BCN collegata per l'esecuzione dei pagamenti transfrontalieri all'interno di Target, stabilendo così un legame bilaterale.»

(2) È richiesta inoltre una minore modifica all'Indirizzo BCE/2001/3 per riflettere la pratica corrente riguardante l'accesso dei partecipanti a Target.

b) La definizione di «SEE» è sostituita dalla seguente:

(3) In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

«per "SEE" s'intende lo Spazio economico europeo definito nell'accordo sullo Spazio economico europeo concluso il 2 maggio 1992 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, dall'altra, come modificato.»

⁽¹⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 72. Indirizzo come da ultimo modificato dall'Indirizzo BCE/2004/4 (GU L 205 del 9.6.2004, pag. 1).

- c) La definizione di «definitività» o «definitivo» è sostituita dalla seguente:

«per “definitività” o “definitivo” s'intende il regolamento di un ordine di pagamento che non può essere revocato, stornato o annullato dalla BCN collegata, dalla BCN/BCE mittente, dal partecipante mittente o da terzi, nemmeno in caso di procedure concorsuali concernenti un partecipante, salvo nei casi di imperfezioni nella transazione o nelle transazioni sottostanti, ovvero nell'ordine o negli ordini di pagamento, derivanti da illeciti penali o da atti fraudolenti (dove con questi ultimi si intendono, in caso di insolvenza, anche i pagamenti preferenziali e le transazioni sotto il valore di mercato effettuati in periodi sospetti), a condizione che ciò sia deciso caso per caso da un giudice competente o da un altro organo competente per la composizione delle controversie, oppure derivanti dalla presenza di errori.»

- d) La definizione di «conti inter-BCN» è sostituita dalla seguente:

«per “conti inter-BCN”, s'intendono i conti, fatto salvo l'articolo 4, lettera a), del presente Indirizzo, reciprocamente aperti da ciascuna BCN e dalla BCE nei rispettivi libri contabili per l'esecuzione dei pagamenti transfrontalieri via Target; ciascuno di tali conti inter-BCN è detenuto a beneficio della BCE o della BCN a nome della quale è stato aperto.»

- e) La definizione di «malfunzionamento di un sistema nazionale di RTGS» o di “malfunzionamento” è sostituita dalla seguente:

«per “malfunzionamento di un sistema nazionale di RTGS” o “malfunzionamento di Target” o “malfunzionamento”, s'intendono le difficoltà tecniche, i difetti o i guasti concernenti le infrastrutture tecniche e/o i sistemi informativi di un sistema RTGS nazionale o della procedura di pagamento della BCE o dei collegamenti telematici di interlinking o di un legame bilaterale, ovvero qualunque altro evento connesso a un sistema nazionale di RTGS, alla procedura di pagamento della BCE o a interlinking o a un legame bilaterale, tali da rendere impossibile l'esecuzione e il trattamento completo degli ordini di pagamento nell'ambito di Target nell'arco di una stessa giornata; la definizione copre altresì i casi di malfunzionamento simultaneo in più di un sistema nazionale di RTGS (ad esempio a causa di un guasto connesso al gestore della rete).»

- f) La definizione di «operazioni attivabili su iniziativa delle controparti» è sostituita dalla seguente:

«non riguarda la versione italiana.»

- 2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

Descrizione di Target

1. Il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale è un sistema

di regolamento lordo in tempo reale per l'euro. Target è composto dai sistemi nazionali di RTGS, dalla procedura di pagamento della BCE e da interlinking. I sistemi RTGS possono collegarsi a Target attraverso interlinking o attraverso un legame bilaterale.

2. I sistemi RTGS degli Stati membri non partecipanti possono collegarsi a Target purchè soddisfino i requisiti minimi comuni stabiliti nell'articolo 3 e siano in grado di trattare l'euro a fianco alla propria divisa nazionale. Il collegamento a Target di un sistema RTGS di uno Stato membro non partecipante è subordinato a un accordo in forza del quale le banche centrali nazionali interessate accettano di rispettare le regole e le procedure relative a Target di cui al presente indirizzo (se del caso, con le precisazioni e le modifiche indicate nell'accordo in questione).»

- 3) L'articolo 3 è modificato come segue:

- a) Nella lettera a), paragrafo 1, è aggiunto il seguente punto v):

«v) le banche centrali della UE, i cui sistemi RTGS non sono collegati a Target.»

- b) La lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b) Unità monetaria

Tutti i pagamenti transfrontalieri sono in euro.»

- c) Nella lettera c), il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. A tutti i pagamenti transfrontalieri effettuati via Target si applica una tariffa comune fissata dal Consiglio direttivo della BCE e specificata nell'allegato III.»

- d) Nella lettera f), il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Il credito infragiornaliero viene concesso a fronte di adeguate garanzie. Sono garanzie idonee e sono sottoposte alle medesime regole in materia di valutazione e controllo del rischio previste per le attività stanziabili a garanzia delle operazioni di politica monetaria, le stesse attività e gli stessi strumenti che costituiscono attività stanziabili a garanzia delle suddette operazioni. Fatto salvo il caso dei ministeri del Tesoro o organi equivalenti e degli enti del settore pubblico di cui rispettivamente ai punti i) e ii) dell'articolo 3, lettera a), paragrafo 1, del presente indirizzo, le BCN non accettano come attività sottostanti gli strumenti di debito emessi o garantiti dal partecipante o da qualunque altro ente con cui la controparte abbia stretti legami, come definito all'articolo 1, paragrafo 26, della direttiva 2000/12/CE e come previsto per le operazioni di politica monetaria.»

Ciascuna banca centrale nazionale degli Stati membri non partecipanti, il cui sistema RTGS sia collegato a Target in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, può redigere e tenere aggiornato un elenco di attività stanziabili che possono essere utilizzate dagli enti partecipanti al proprio sistema nazionale di RTGS collegato a Target a garanzia dei crediti in euro da essa concessi, purché le attività presenti nell'elenco soddisfino gli stessi criteri qualitativi e siano sottoposte alle stesse norme in materia di valutazione e controllo del rischio previsti per le attività stanziabili a garanzia delle operazioni di politica monetaria. La banca centrale nazionale in questione presenta preliminarmente il suddetto elenco alla BCE per l'approvazione.»

4) L'articolo 4 è modificato come segue:

a) Il titolo è sostituito dal seguente:

«Accordi per i pagamenti transfrontalieri effettuati attraverso interlinking».

b) Il paragrafo introduttivo è sostituito dal seguente:

«Il disposto del presente articolo si applica agli accordi relativi ai pagamenti transfrontalieri effettuati o da effettuare mediante interlinking.»

c) Nella lettera b), il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Tutti i conti inter-BCN sono denominati in euro.»

5) È aggiunto il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

Accordi relativi ai pagamenti transfrontalieri effettuati attraverso una BCN prestatrice di servizi

Il disposto del presente articolo si applica agli accordi relativi ai pagamenti transfrontalieri effettuati o da effettuarsi mediante un legame bilaterale.

a) Descrizione del collegamento

Ogni qualvolta si effettua un pagamento transfrontaliero per mezzo di un legame bilaterale:

— la BCN prestatrice di servizi è considerata come la BCN destinataria o mittente, a seconda del caso, per quanto riguarda gli obblighi e le responsabilità relative all'esecuzione del pagamento transfrontaliero mediante interlinking nei confronti della BCN/BCE mittente o destinataria,

— la BCN collegata è considerata come la BCN destinataria o mittente, a seconda del caso, per quanto riguarda gli obblighi e le responsabilità relative all'ac-

redito/addebito sul conto RTGS del partecipante destinatario/mittente.

b) Apertura di un conto per la BCN collegata e suo funzionamento

1. La BCN prestatrice di servizi apre un conto in euro nei propri libri contabili per la BCN collegata.

2. La BCN prestatrice di servizi concede alla BCN collegata una facilitazione creditizia illimitata e non garantita.

3. Per effettuare pagamenti transfrontalieri disposti da un partecipante al sistema RTGS della BCN collegata, la BCN prestatrice di servizi fa un addebito sul conto della BCN collegata e un accredito sul conto RTGS del partecipante della BCN prestatrice di servizi o un accredito sul conto inter-BCN della BCN/BCE destinataria detenuto presso la BCN prestatrice di servizi. Per effettuare pagamenti transfrontalieri a favore di un partecipante al sistema RTGS di una BCN collegata, la BCN prestatrice di servizi fa un addebito sul conto inter-BCN della BCN/BCE mittente o un addebito su un conto RTGS del partecipante della BCN prestatrice di servizi e un accredito sul conto della BCN collegata.

c) Obblighi e responsabilità della BCN prestatrice di servizi e della BCN collegata

1. Verifica

a) Entrambe la BCN collegata e la BCN prestatrice di servizi sono responsabili dell'accuratezza e della sintassi dei dati che esse si forniscono reciprocamente e concordano sulle norme da applicare a tali dati.

b) Su ricevimento di un ordine di pagamento presentato dalla BCN collegata, la BCN prestatrice di servizi controlla senza indugio tutti i dettagli contenuti nell'ordine di pagamento necessari alla sua adeguata esecuzione. Se la BCN prestatrice di servizi individua errori di sintassi o altre ragioni per rigettare un ordine di pagamento, non lo esegue e tratta i dati e l'ordine di pagamento stesso secondo regole specifiche da concordarsi da parte della BCN prestatrice di servizi e della BCN collegata.

2. Regolamento

a) Per dare esecuzione a un ordine di pagamento transfrontaliero disposto da un partecipante al sistema RTGS della BCN collegata, quest'ultima fa un addebito sul conto del proprio partecipante e, in conformità delle modalità e condizioni concordate da parte della BCN collegata e dalla BCN prestatrice di servizi, presenta un pagamento corrispondente alla BCN prestatrice di servizi.

b) Non appena la BCN prestatrice di servizi ha verificato la validità dell'ordine di pagamento presentato secondo l'articolo 4 bis, lettera c), paragrafo 1, lettera b), la BCN prestatrice di servizi, senza indugio:

i) fa un addebito sul conto della BCN collegata;

ii) invia un avviso di ricevimento positivo alla BCN collegata.

c) Nell'effettuare un addebito sul conto della BCN collegata, la BCN prestatrice di servizi, senza indugio, fa un accredito sul conto RTGS del partecipante al proprio sistema nazionale di RTGS o esegue l'ordine di pagamento attraverso interlinking in conformità dell'articolo 4. Quando la BCN prestatrice di servizi riceve un avviso di ricevimento positivo o negativo da parte della BCN/BCE destinataria, essa inoltra tale avviso alla BCN collegata.

d) Per effettuare un pagamento transfrontaliero, disposto da un partecipante al sistema RTGS di una BCN prestatrice di servizi, a favore di un partecipante al sistema di RTGS della BCN collegata, la BCN prestatrice di servizi fa un accredito sul conto della BCN collegata immediatamente su ricevimento dell'ordine di pagamento. La BCN collegata immediatamente dopo fa un accredito sul conto del partecipante al sistema RTGS della BCN collegata.

e) Per effettuare un pagamento transfrontaliero, disposto da un partecipante a un sistema RTGS diverso dal sistema RTGS della BCN prestatrice di servizi, a favore di un partecipante al sistema RTGS della BCN collegata, la BCN prestatrice di servizi, su ricevimento di un ordine di pagamento da parte della BCN/BCE mittente:

i) applica le procedure descritte nell'articolo 4, lettera d), paragrafo 1, e lettera d), paragrafo 2, lettera a);

ii) in seguito fa un accredito sul conto della BCN collegata e ne dà notifica alla BCN collegata;

iii) in seguito invia un avviso di ricevimento positivo alla BCN/BCE mittente.

Su ricevimento della notifica di cui al punto ii), la BCN collegata fa immediatamente un accredito sul conto di un partecipante al suo sistema RTGS.

f) La BCN prestatrice di servizi prende tutte le misure necessarie, come concordato con la BCN collegata, al fine di assicurare che tutte le informazioni e i dati necessari a fare un accredito sul conto del partecipante al sistema di RTGS della BCN collegata siano rese disponibili alla BCN collegata in ogni circostanza.

g) Gli orari di operatività del sistema RTGS della BCN collegata sono conformi alle specifiche di cui all'allegato IV.

3. Definitività

La definitività dei pagamenti transfrontalieri eseguiti attraverso un legame bilaterale è determinata in conformità delle regole contenute negli articoli 4, lettera c), paragrafo 2, e lettera d), paragrafo 2.

4. Trasferimento di responsabilità per l'esecuzione di un ordine di pagamento

Per pagamenti transfrontalieri disposti da un partecipante al sistema RTGS di una BCN collegata, la responsabilità per l'esecuzione di un ordine di pagamento è trasferita dalla BCN collegata alla BCN prestatrice di servizi al momento in cui sul conto di una BCN collegata presso la BCN prestatrice di servizi vi è un addebito e successivamente è trasferita in capo alla BCN/BCE destinataria, in conformità dell'articolo 4, lettera e). Per i pagamenti transfrontalieri a favore di un partecipante al sistema RTGS della BCN collegata, la responsabilità per l'esecuzione di un ordine di pagamento è trasferita dalla BCN mittente alla BCN prestatrice di servizi su ricevimento da parte della BCN/BCE mittente di un avviso di ricevimento positivo, come descritto nell'articolo 4 bis, lettera c), paragrafo 2, lettera e), punto iii).

d) Trattamento degli errori

Il trattamento specificato nell'articolo 4, lettera f) si applica alle BCN collegate.

e) Rapporti con il gestore della rete

Le BCN collegate hanno un collegamento o un punto di accesso al gestore della rete. È responsabilità della BCN collegata richiedere un risarcimento da parte del gestore della rete se la BCN collegata subisce delle perdite in seguito al mancato rispetto delle norme applicabili e la BCN collegata presenta le richieste direttamente al gestore della rete.

f) Informazioni per i partecipanti

Tutte le BCN informano i partecipanti ai propri sistemi RTGS del fatto che un avviso di ricevimento positivo, emesso da una BCN prestatrice di servizi in relazione a pagamenti transfrontalieri a favore di partecipanti a un sistema RTGS di una BCN collegata, certifica l'accredito sul conto della BCN collegata detenuto presso la BCN prestatrice di servizi, ma non certifica l'accredito sul conto di un partecipante destinatario detenuto presso la BCN collegata. Nei limiti necessari, le BCN modificano di conseguenza le proprie regole nazionali sul RTGS.»

6) L'articolo 8 è modificato come segue:

a) Nel paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b) Il meccanismo di indennizzo di Target si applica a tutti i sistemi nazionali di RTGS (a prescindere dal fatto che tali sistemi siano collegati a Target per mezzo di interlinking o attraverso un legame bilaterale) e alla procedura di pagamento della BCE ed è a disposizione di tutti i partecipanti a Target (compresi i partecipanti a Target di sistemi nazionali di RTGS degli Stati membri partecipanti che non sono controparti nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e i partecipanti a Target di sistemi nazionali di RTGS di Stati membri non partecipanti) in relazione a tutti i pagamenti via Target (senza distinzione fra pagamenti nazionali e transfrontalieri). Il meccanismo di indennizzo di Target non si applica ai clienti nell'ambito della procedura di pagamento della BCE, in conformità dei termini e delle condizioni che regolano l'utilizzo di tale procedura riportate sul sito Internet della BCE (www.ecb.int) e aggiornate di tanto in tanto.»

b) Nel paragrafo 1 è inserita la seguente lettera c) bis:

«c) bis Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto ii), una BCN prestatrice di servizi non deve essere considerata come un terzo.»

c) Nel paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera f):

«f) Qualora una BCN collegata non possa dare esecuzione a pagamenti transfrontalieri a causa di un malfunzionamento del sistema RTGS della BCN prestatrice di servizi, quest'ultima è considerata quale BCN malfunzionante in relazione a tali pagamenti.»

7) L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 9

Forza maggiore

Le BCN/BCE non sono ritenute responsabili della mancata osservanza del presente indirizzo nella misura in cui e finché perduri l'impossibilità di assolvere agli obblighi ai sensi del

presente indirizzo, ovvero detti obblighi siano soggetti a sospensione o ritardo per il verificarsi di circostanze determinate da motivi o cause che sfuggono a un controllo ragionevole (ivi compresi, a titolo di esempio, i casi di guasto o malfunzionamento delle apparecchiature, eventi straordinari, calamità naturali, scioperi o controversie sindacali). Quanto affermato non esime tuttavia dalla responsabilità di predisporre le misure di soccorso di cui al presente indirizzo e di trattamento degli errori di cui agli articoli 4, lettera f) e 4 bis, lettera d), nonostante l'evento di forza maggiore, per quanto possibile, né esime dalla responsabilità di adoperarsi in ogni modo possibile per mitigare gli effetti di tali eventi mentre gli stessi si verificano.»

8) Nell'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Nel caso in cui si verificano le suddette controversie fra BCN, ovvero fra queste e la BCE, i rispettivi diritti e obblighi reciproci in rapporto agli ordini di pagamento trattati via Target e ogni altra questione menzionata nel presente indirizzo vengono determinati: i) dalle norme e dalle procedure di cui al presente indirizzo e relativi allegati; ii) dalle leggi dello Stato membro in cui ha sede la BCN/BCE destinataria, quale fonte aggiuntiva nelle controversie aventi per oggetto pagamenti transfrontalieri.»

9) L'allegato IV è sostituito dal testo contenuto nell'allegato del presente indirizzo.

Articolo 2

Il presente indirizzo entra in vigore il 25 gennaio 2005.

Esso si applica a decorrere dal 7 marzo 2005.

Articolo 3

Le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 gennaio 2005.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET

ALLEGATO

«ALLEGATO IV

ORARI DI OPERATIVITÀ DI TARGET

Target e pertanto le BCN e i sistemi nazionali di RTGS, che partecipano a Target o sono ad esso collegati, osservano le norme in materia di orario di operatività riportate qui di seguito.

1. L'orario di riferimento di Target è "l'ora della Banca centrale europea", definita come l'ora del luogo in cui ha sede la BCE.
2. Gli orari comuni di operatività di Target sono dalle ore 7:00 alle ore 18:00.
3. Previa notifica alla BCE, è consentito l'inizio dell'operatività prima delle ore 7:00:
 - i) per ragioni interne (ad esempio al fine di agevolare il regolamento delle operazioni in titoli, dei saldi dei sistemi di regolamento netto, o di altre operazioni domestiche, quali quelle *batch* immesse dalle BCN nei sistemi di RTGS durante la notte);
 - ii) per motivi connessi al SEBC (ad esempio nelle giornate in cui ci si attendono volumi di pagamento eccezionalmente elevati, oppure al fine di ridurre il rischio di regolamento in valuta nel trattamento della parte in euro di operazioni in valuta concernenti divise asiatiche).
4. Ai pagamenti [domestici e transfrontalieri⁽¹⁾] disposti dalla clientela si applica un orario limite (*cut-off time*) pari a un'ora prima dell'orario di chiusura normale di Target; il tempo rimanente è riservato ai pagamenti [domestici e transfrontalieri⁽²⁾] interbancari per il trasferimento di liquidità fra i partecipanti. I pagamenti disposti dalla clientela sono definiti come messaggi di pagamento in formato MT 100 o messaggi equivalenti nazionali (che utilizzano il formato MT 100 per la trasmissione transfrontaliera). L'attuazione dell'interruzione dei pagamenti domestici alle ore 17:00 viene decisa da ciascuna BCN di concerto con il proprio settore bancario. Alle BCN è inoltre consentito continuare il trattamento dei pagamenti domestici disposti dalla clientela e presenti in lista d'attesa alle ore 17:00.

⁽¹⁾ L'orario limite per i pagamenti transfrontalieri disposti dalla clientela, inviati da un partecipante a un sistema RTGS di una BCN collegata attraverso una BCN prestatrice di servizi, è fissato alle ore 16:52:30.

⁽²⁾ L'orario limite per i pagamenti transfrontalieri interbancari, inviati da un partecipante a un sistema RTGS di una BCN collegata attraverso una BCN prestatrice di servizi, è fissato alle ore 17:52:30.

RETTIFICHE

Rettifica della decisione 2005/78/CE, Euratom della Commissione, del 1° febbraio 2005, che modifica la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 29 del 2 febbraio 2005)

La pubblicazione della decisione 2005/78/CE, Euratom è da considerare nulla e non avvenuta.
